



# Città di Vercelli

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 19 MARZO 2007

# INDICE

Art. 1	Finalità	pag. 3
Art. 2	Oggetto e funzioni	pag. 3
Art. 3	Definizioni	pag. 3
Art. 4	Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 5	Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione	pag. 4
Art. 6	Accesso locali e gestione impianti	pag. 5
Art. 7	Titolare	pag. 6
Art. 8	Responsabile	pag. 6
Art. 9	Incaricati	pag. 7
Art. 10	Principi in materia di videosorveglianza	pag. 7
Art. 11	Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia	pag. 8
Art. 12	Conservazione e tutela delle immagini	pag. 8
Art. 13	Gestione dati statistici	pag. 8
Art. 14	Informativa	pag. 8
Art. 15	Diritti dell'interessato	pag. 9
Art. 16	Limiti alla utilizzabilità di dati personali	pag. 9
Art. 17	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 10
Art. 18	Comunicazione e modalità di rilascio dati	pag. 10
Art. 19	Allegati	pag. 10
Art. 20	Norme di rinvio	pag. 10
Art. 21	Entrata in vigore	pag. 10

## **Articolo 1**

### **Finalità**

Le finalità che la Città di Vercelli intende perseguire attraverso l'utilizzo del proprio sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675, dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) disposizioni correlate e successive modificazioni e integrazioni.

Gli impianti di videosorveglianza in sintesi, sono finalizzati:

- a tutelare il patrimonio cittadino;
- ad accrescere la percezione di sicurezza nei cittadini;
- a rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
- a monitorare il traffico urbano a fini statistici, di redazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione della viabilità cittadina con esclusione delle attività di contestazione e notificazione delle violazioni stradali ;
- a vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- ad attivare un efficace strumento operativo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- a prevenire, mediante l'efficace deterrente dispiegato dall'uso della videosorveglianza, la commissione di condotte lesive dei beni e della sicurezza urbana e a fornire utili elementi per l'identificazione dei responsabili nella più stretta collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato.

## **Articolo 2**

### **Oggetto e funzioni**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali e lo svolgimento delle operazioni di videosorveglianza di cui è titolare il Comune di Vercelli.
2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle sue funzioni, gestisce le banche dati ed esercita la videosorveglianza rispettando i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Ai fini del presente regolamento, per funzioni, s'intendono quelle:
  - a) previste dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti;
  - b) svolte in attuazione di convenzioni, accordi di programma, intese e sulla base di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
  - c) collegate all'accesso e all'erogazione di servizi resi alla cittadinanza;
  - d) svolte in attuazione di contratti collettivi di lavoro in materia di pubblico impiego;
  - e) svolte in relazione all'esercizio dell'autonomia organizzativa e amministrativa;
  - f) comunque previste o prevedibili negli strumenti programmatici comunali.

## **Articolo 3**

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per **banca dati**, il complesso di dati personali, formatosi presso la Centrale Operativa del Servizio Prevenzione e Protezione o altri punti di videoregistrazione locali e trattato esclusivamente mediante riprese televisive videoregistrate che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto;

2. per **trattamento**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, effettuate con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la consultazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
3. per **dato personale**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
4. per **titolare**, l'Ente Comune di Vercelli, nella persona del Sindaco quale legale rappresentante al quale competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati;
5. per **responsabile**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
6. per **incaricato**, la persona fisica autorizzata a compiere operazione di trattamento dal titolare;
7. per **interessato**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
8. per **comunicazione**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
9. per **diffusione**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
10. per **dato anonimo**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
11. per **blocco**, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
12. per **codice**, il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali ”;

#### **Articolo 4 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante un sistema di videosorveglianza attivato sul territorio della Città di Vercelli, sia attraverso l'impianto principale gestito dalla Centrale Operativa ubicata presso il Servizio Prevenzione e Protezione con collegamento video al Comando di Polizia Municipale, sia tramite impianti locali.

#### **Articolo 5 Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione**

Il sistema di videosorveglianza della Città di Vercelli è costituito da 3 impianti che gestiscono un totale di 44 telecamere, fisse e Dome, attive 24 ore su 24, connesse in parte via cavo e in parte con tecnologia wireless, così suddivise:

UBICAZIONE IMPIANTO	TELECAMERE	ZONE SORVEGLIATE
Centrale Operativa Servizio Prevenzione e Protezione	N° 20 Dome N°16 fisse	Centro Città Palazzo Comunale e aree di pertinenza
Sala Operativa Comando Polizia Municipale	N° 5 fisse	Comando Polizia Municipale e aree di pertinenza
Locale Guardiania Cimitero Billiemme	N° 3 fisse	Ingressi Cimitero Billiemme

Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre postazioni, in particolare la Centrale Operativa del Servizio Prevenzione e Protezione gestisce l'impianto principale del Centro Città e del Palazzo Comunale direttamente e l'impianto degli ingressi Cimitero Billiemme in postazione locale, mentre la Sala Operativa del Comando di Polizia Locale gestisce l'impianto del Comando stesso direttamente e può attraverso connessione wireless visualizzare le immagini del Centro Città e del Palazzo Comunale.

La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il Comando della Polizia Municipale costituisce un valido strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale.

L'impianto principale ubicato presso la Centrale Operativa del Servizio Prevenzione e Protezione è stato progettato e predisposto per aumentare il proprio limite operativo, pertanto, a fronte di ulteriori investimenti, sarà possibile gestire tramite un'unica Centrale Operativa tutte le 44 telecamere attualmente posizionate sul territorio ed edifici cittadini ed altresì creare connessioni con postazioni ubicate presso le sedi delle Forze dell'Ordine ( Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc.. ) che potranno conseguentemente visualizzare le immagini del sistema di videosorveglianza previo accordo tra le Amministrazioni, dotandosi di idonea strumentazione informatica e sala di controllo.

L'impianto principale, in relazione al tipo di telecamera utilizzato ( fissa o Dome ) consente di attivare particolari funzioni operative quali ronda o sequenza programmata, Motion Detection, Auto Tracking, Museo e conta / rileva eventi direzionali.

Il sistema prevede che le immagini riprese vengono:

- registrate su Hard Disk per la durata massima di giorni 5 ( cinque );
- cancellate automaticamente, al termine del periodo suindicato, consentendo la ripresa di ulteriori nuove immagini, se durante questo arco temporale non giungono denunce di fatti costituenti reato, nel qual caso, su richiesta degli organi competenti si procederà al salvataggio dei dati.

Il termine di conservazione delle immagini potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici comunali preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente imminente o nel caso ricorrono esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso.

## **Articolo 6**

### **Accesso locali e gestione impianti**

Durante le fasi di visualizzazione e/o trattamento dati/immagini, l'accesso ai locali che ospitano le apparecchiature di gestione degli impianti ( Centrale Operativa Servizio Prevenzione e Protezione e Sala Operativa Comando Polizia Municipale ) è consentito solamente al titolare, al responsabile e agli incaricati della gestione e del trattamento. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.

Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e rappresentanti delle Forze dell'Ordine per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti.

Sono autorizzati all'accesso anche gli addetti alla pulizia dei locali, che peraltro tassativamente non dovranno operare negli ambienti interessati durante le fasi di visualizzazione e/o trattamento dati/immagini.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni ricevute e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Le porte di accesso ai locali della Centrale Operativa del Servizio Prevenzione e Protezione e della Sala Operativa del Comando di Polizia Municipale sono sistematicamente chiuse e l'entrata è subordinata alla presenza degli incaricati, inoltre gli ambienti sono protetti da impianti antintrusione ( sempre attivi in assenza di personale ) e da telecamere del sistema di videosorveglianza ( con registrazione continua ).

Nei suindicati locali sono tenuti i registri degli accessi, su cui saranno annotate, a cura degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza prevista nel presente regolamento.

Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Tutte le operazioni di trattamento dati, relative all'impianto di videosorveglianza del Cimitero Billiemme sono eseguite dagli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento che agiranno, all'occorrenza, in loco esclusivamente tramite password di accesso al software di gestione. L'impianto in condizioni di normale attività consente ai custodi del Cimitero, unicamente la visualizzazione in tempo reale, attraverso un monitor, degli ingressi della proprietà senza alcuna possibilità di interazione col sistema di gestione.

La porta di accesso al locale Guardiania è sistematicamente chiusa in assenza dei custodi, unici dipendenti comunali autorizzati a stazionare nell'ambiente in questione.

Presso la postazione uscieri del Palazzo Comunale è installato un monitor, attivo esclusivamente in presenza degli operatori di sede, che consente la visualizzazione in tempo reale dei punti di accesso dell'edificio per il controllo degli ingressi.

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, che riducono al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'accesso a tutte le operazioni o complesso di operazioni, effettuate con l'ausilio degli impianti di videosorveglianza, concernenti la raccolta, la registrazione, la consultazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca dati è consentito esclusivamente al Responsabile ed agli incaricati. Ciascuno di essi è dotato di password identificativa personale di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza. Sono previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, attraverso una " doppia chiave " fisica e/o logica.

## **Articolo 7**

### **Titolare**

Il Comune di Vercelli, in persona del Sindaco in carica, è il titolare del trattamento dei dati personali. Dalla suddetta titolarità derivano:

- a) la definizione degli indirizzi generali per l'applicazione della normativa di settore;
- b) la nomina del/dei responsabile/i del trattamento dei dati personali, con individuazione dei relativi compiti e responsabilità.

## **Articolo 8**

### **Responsabile**

Compete al Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designare con atto formale il/i Responsabile/i del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Il Responsabile designa e nomina per iscritto ed in numero limitato i dipendenti comunali incaricati del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile e degli incaricati deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi forniti dal titolare.

I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

## **Articolo 9 Incaricati**

Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti del Comune di Vercelli che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Agli incaricati è affidata la custodia e conservazione della password personale e delle chiavi di accesso alla Centrale Operativa e/o Sala Operativa di appartenenza ed agli armadi per la conservazione di eventuali supporti informatici.

## **Articolo 10 Principi in materia di videosorveglianza**

Nell'esercitare attività di videosorveglianza l'Amministrazione Comunale rispetta il principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati ed i fini perseguiti.

Il trattamento dei dati avviene secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.

Se l'attività di videosorveglianza è svolta per la prevenzione di un pericolo concreto o di specifici reati, solo le amministrazioni competenti sono legittimate ad accedere alle informazioni raccolte.

L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere riprese, indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;
- d) il periodo di conservazione dei dati è limitato allo stretto necessario e non può eccedere i cinque giorni, fatti salvi i casi specifici espressamente previsti nel presente Regolamento;
- e) la conservazione dei dati, oltre il termine previsto alla lettera d, è consentito solo per oggettive esigenze di Polizia Giudiziaria, previa formale richiesta delle competenti autorità;
- f) i dati raccolti per fini determinati non sono utilizzati per finalità diverse o ulteriori, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e non sono diffusi o comunicati a terzi.

## **Articolo 11**

### **Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi d'ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza urbana, della tutela ambientale o del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvede a darne immediata informazione al/i Responsabile/i per la conseguente comunicazione agli Organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, su formale richiesta scritta degli Organi competenti, si potrà, se possibile tecnicamente, procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere le Amministrazioni pubbliche nei limiti delle competenze loro assegnate.

Eventuali sequenze relative ad illeciti penali, debbono essere numerate e registrate con sistema alfanumerico dal/i Responsabile/i e conservate su file protetti da password riservate e messe a disposizione delle competenti autorità in conformità delle modalità previste nel presente regolamento.

Il Responsabile distrugge le sequenze registrate su file scaduto il termine della conservazione.

## **Articolo 12**

### **Conservazione e tutela delle immagini**

I dati raccolti per ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio, non possono essere utilizzati per finalità diverse od ulteriori, salvo che per esigenze di Polizia o di Giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

È vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

È altresì vietato riprendere e utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'Art.4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei Lavoratori ), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

## **Articolo 13**

### **Gestione dati statistici**

Le rilevazioni per lo studio e l'analisi dei flussi di traffico vengono effettuate su richiesta del competente Settore comunale.

Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.

Gli incaricati, infatti, si limitano a trascrivere i dati utili per lo studio e l'analisi senza conservare le relative immagini.

## **Articolo 14**

### **Informativa**

1. La presenza di un sistema di videosorveglianza attivo nell'ambito del territorio cittadino è resa pubblica, a cura del titolare del trattamento, attraverso:
  - a) l'affissione del presente regolamento in modo stabile all'Albo Pretorio dell'Amministrazione;
  - b) cartelli posizionati ai principali ingressi della città;
  - c) cartelli collocati nelle zone urbane maggiormente interessate dal sistema di videosorveglianza ( centro città );

- d) cartelli ubicati presso gli edifici e proprietà comunali protette dal sistema di videosorveglianza.  
In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.  
Su iniziativa del titolare del trattamento possono essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.
2. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

## **Articolo 15**

### **Diritti dell'interessato**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, se non coperti dal segreto istruttorio. La richiesta è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata al trattamento;
  - d) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile.
3. L'interessato ha diritto, altresì, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, ancorché consentiti dalla legge.
5. I diritti indicati nei commi precedenti sono esercitati con richiesta presentata in carta semplice e rivolta al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento al Protocollo Generale della richiesta.
6. I diritti di cui ai commi 1,2,3 e 4 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse giuridicamente rilevante proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Quando il rilascio di dati avviene nell'esclusivo interesse di privati e tale rilascio comporti costi per l'Amministrazione, sono a carico del richiedente le spese di istruttoria. Le predette spese vengono quantificate con Determinazione del Dirigente del Settore Bilancio, Finanza e Tributi.
8. I diritti indicati nel presente articolo possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

## **Articolo 16**

### **Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

La materia è regolamentata dall'art. 14 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, dal titolo "Definizione di profili e della personalità dell'interessato",

**Articolo 17**  
**Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è regolamentata dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, nonché da eventuali ulteriori disposizioni di legge.

**Articolo 18**  
**Comunicazione e modalità di rilascio dati**

La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Vercelli a favore di soggetti pubblici è ammessa quando necessaria ed esclusivamente finalizzata alle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione ai sensi e per gli effetti del presente articolo la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal/dai Responsabile/i, da parte dell'Autorità Giudiziaria e di Forze di Polizia impegnate in attività di Polizia Giudiziaria.

Il Comune di Vercelli, persegue ogni più ampia collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato. Nello spirito di tale collaborazione, i dati forniti dai sistemi di videosorveglianza sono usufruibili previa contestuale compilazione di apposito modulo di richiesta reperibile direttamente presso il Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Vercelli.

**Articolo 19**  
**Allegati**

Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

1. fac-simile modello cartelli segnalazione presenza impianti di videosorveglianza.
2. fac-simile modulo esercizio dei diritti.
3. fac-simile modulo acceso dati sistema videosorveglianza Forze di Polizia.

**Articolo 20**  
**Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni ed ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

**Articolo 21**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.